

Consiglio regionale dell'emilia romagna

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 21 e 22 settembre 2006

Progetti di legge regionali e nazionali

A cura di:

di Giovanni Fantozzi

PROGETTO DI REGIONALE

d'iniziativa della Giunta regionale Toscana n. 117/2006

"Indennità di funzione del portavoce dell'opposizione. Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali)

La Regione Toscana, all'articolo 10, comma 2, del proprio Statuto, ha creato la figura del portavoce dell'opposizione "espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa", demandando ad apposito Regolamento la disciplina della materia. Con questa proposta di legge si prevede che al portavoce dell'opposizione sia attribuita un'indennità di funzione pari a quella prevista per i presidenti delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

d'iniziativa della Giunta regionale del Piemonte n. 322/2006

"Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (Crel)"

Analogamente ad altre Regioni, il Piemonte ha avviato con questo disegno di legge l'iter per dare vita al Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro, ai sensi dell'art. 87 del proprio Statuto.

Il CREL è considerato all'art. 1 del Ddl un "organo di consultazione permanente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte sui problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte". Al suo interno è prevista un'ampia partecipazione di rappresentanti delle principali organizzazioni del mondo economico, sindacale e cooperativo. Il CREL agisce (art. 3) di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale, esprimendo pareri e proposte sui principali atti e temi di natura economica che coinvolgono la società piemontese; svolge inoltre analisi circa i problemi dell'occupazione e dello sviluppo economico. L'art. 7 prevede che qualora il CREL sia chiamato ad esprimersi su impulso della Giunta o del Consiglio i termini vengano fissati in quindici giorni, prorogabili per altri quindici, trascorsi i quali l'organo richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nel caso in cui il parere del CREL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente solo con motivazione espressa.

L'art. 5 prevede che la partecipazione dei componenti alle sedute del CREL sia gratuita e che solo per i residenti fuori Torino sia previsto il rimborso delle spese viaggio effettivamente sostenute.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

d'iniziativa della Giunta regionale del Veneto

“ Legge per la promozione ed il coordinamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale” .

Il progetto di legge si colloca nel quadro della politica regionale di sostegno alle imprese ed ai distretti produttivi, nella consapevolezza, come recita la relazione illustrativa del provvedimento, che “soltanto un livello elevato di spesa per la R&S e buoni risultati sul piano dell'innovazione possono garantire la competitività del sistema regionale e contribuire ad assicurare l'incremento della crescita e nuovi posti di lavoro”. Gli obiettivi del progetto descritti all'art. 2 sono molteplici ed ambiziosi e concorrono tutti a rafforzare la capacità di innovazione e la competitività del sistema economico-industriale del Veneto. Le attività meritevoli di sostegno e di finanziamento sono individuate all'art. 3, e tra le altre sono menzionate la ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo, la ricerca cooperativa ed quella collettiva, l'innovazione tecnologica e il trasferimento tecnologico. Ampio risalto è dato al sistema regionale per l'innovazione che dovrebbe comprendere tutti i principali soggetti economici del Veneto e che dovrebbe trovare un luogo di sintesi e di elaborazione nel Comitato di indirizzo regionale per la Ricerca, lo Sviluppo tecnologico e l'innovazione. L'art. 10 prevede che la Giunta regionale elabori con cadenza triennale, e che il Consiglio regionale approvi, un Piano strategico regionale per la Ricerca, lo Sviluppo tecnologico e l'Innovazione.

Il Piano è poi suddiviso in provvedimenti annuali d'intervento che stabiliscono le priorità circa gli interventi e le misure da adottare per favorire il perseguimento dei fini della legge.

L'art. 14 prevede l'istituzione di un registro regionale dei valutatori, ai quali viene assegnato il compito di vagliare le proposte progettuali previste dai bandi annuali.

I fondi stanziati per l'attuazione della legge ammontano a quasi 14 milioni di euro per il 2006, e a più di 8 milioni per il 2007 ed il 2008.

PROGETTO DI LEGGE N. 136/2006

Di iniziativa della Giunta regionale pugliese

“Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”

Il principio di trasparenza è divenuto nell'ultimo decennio uno dei principi regolatori dell'azione amministrativa.

Tale principio, che si fonda, tra l'altro sull'articolo 97 della Costituzione, è stato introdotto dalla legge 241 del 1990, che ha, sostanzialmente, rovesciato il regime precedentemente in vigore: si è passati da una fase nella quale tutta l'attività amministrativa era “riservata”, con il divieto al pubblico ufficiale di diffondere notizie, a meno che non vi fossero norme che lo autorizzavano espressamente, ad una fase caratterizzata da un regime opposto: tutto può essere reso noto a meno che non vi sia un espresso divieto.

L'evoluzione di questo principio prevede che ai cittadini sia consentito di comprendere le scelte politiche, per poter verificare che esse rispondano a regole chiare e bisogni reali.

Il progetto che la regione Puglia vorrebbe realizzare è quello di sottoporre questo schema, una volta approvato dalla Giunta, alla discussione collettiva da parte della cittadinanza attiva alla quale sarà permesso di dare contributi, prima del passaggio in Consiglio regionale.

Il capo I del pdl contiene le finalità della legge.

Il capo II prevede le garanzie fondamentali in tema di trasparenza dell'attività amministrativa regionale; tra l'altro, viene istituita la Commissione regionale per la trasparenza per garantire l'applicazione della legge.

Il capo III è dedicato alla trasparenza in materia di appalti pubblici regionali, prevedendo che ogni atto della sequenza procedimentale finalizzata all'affidamento di un appalto pubblico sia immediatamente pubblicato in via telematica nel Portale Unico della Regione Puglia.

Il capo IV riguarda la tutela della trasparenza in materia di personale della Regione, incarichi esterni ed informazione ambientale.

Infine, il capo V del pdl si occupa del problema del linguaggio che viene utilizzato nei testi amministrativi, introducendo il concetto di chiarezza degli atti al fine di renderli comprensibili, sempre nell'ottica della trasparenza.

PROGETTO DI LEGGE N. 115/2006

Di iniziativa della Giunta regionale calabrese

“Disposizioni sulla partecipazione della regione Calabria al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” .

Già da alcuni anni è cresciuto il coinvolgimento delle Regioni nel procedimento legislativo comunitario. Decisiva in tal senso è stata però la riforma costituzionale del titolo V, che ha sancito il diritto-dovere delle Regioni di prendere parte, nelle materie di propria competenza, sia alla fase di elaborazione che a quella di attuazione degli atti dell’Unione europea.

La finalità di questo pdl è quella di dotare la Regione Calabria di una normativa generale che determini le procedure per l’adempimento degli obblighi comunitari di competenza della Regione e per la partecipazione della stessa alla formazione degli atti comunitari.

Il capo I della legge sancisce le finalità; il capo II riguarda la partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario (cosiddetta fase ascendente); infine, il capo III disciplina l’esecuzione degli obblighi comunitari (cosiddetta fase discendente).

Nell’ambito della norma sulle finalità vengono ribaditi alcuni principi fondamentali che devono informare la partecipazione della Regione all’attività dell’Unione: sussidiarietà, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Tra le norme del capo II viene evidenziato il ruolo importante del Presidente della Giunta regionale, che ha una funzione propulsiva in questa materia.

Tra l’altro al Presidente è anche riconosciuta la facoltà di richiedere al Governo la promozione del ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee contro atti normativi ritenuti illegittimi.

Per quanto riguarda la fase di attuazione degli obblighi comunitari, lo strumento che viene assegnato alla Regione è la legge comunitaria, già esistente a livello statale; infatti essa viene strutturata proprio imitando le caratteristiche del modello statale, sia per ciò che riguarda la cadenza annuale, sia quanto ai contenuti.

PROGETTO DI LEGGE N. 183/06

Di iniziativa della Giunta regionale abruzzese

“Cittadinanza solidale. Aiuti per la lotta alla povertà e l’accesso al mercato del lavoro” .

Con questo pdl la Regione Abruzzo si propone di adottare alcune misure attuative dei principi contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione: in particolare ci si rivolge alle famiglie in condizione di povertà, con iniziative volte ad evitare che, a causa delle situazioni di disagio economico-sociale, queste vengano ad essere emarginate.

In particolare, si vuole garantire il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro. Inoltre il progetto di legge sancisce l’impegno della Regione a prevedere facilitazioni a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di povertà in sede di adozione dei Piani regionali che regolano la sanità, i trasporti e l’edilizia pubblica.

L’articolo 2 contiene un’elencazione degli strumenti di intervento con cui si mira al raggiungimento delle finalità del pdl.

L’articolo 3 precisa le caratteristiche che i soggetti devono avere per accedere alle misure.

E’ anche prevista la costituzione di un Osservatorio permanente delle nuove povertà per monitorare il fenomeno e gli esiti delle misure attuate.